



COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER
IL DECORO E LA SICUREZZA DEI CITTADINI**

Approvato con deliberazione di **C.C. n. 24** del **14.04.2009**

Il Vicesindaco
(Dott. Renè Verza)

Il Segretario Comunale
(Dott. Salvatore Pelligra)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Definizioni

TITOLO II ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 4 - Disposizioni generali
- Art. 5 - Domanda per l'installazione di tende
- Art. 6 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 7 - Festoni e luminarie
- Art. 8 - Manutenzione degli edifici
- Art. 9 - Ornamento dei fabbricati
- Art. 10 - Affissioni manifesti e scritte
- Art. 11 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 12 - Depositi in proprietà privata
- Art. 13 - Baracche ed orti
- Art. 14 - Fumi ed esalazioni
- Art. 15 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

TITOLO III CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 16 - Circolazione di animali
- Art. 17 - Diritti degli animali - maltrattamento degli animali
- Art. 18 - Custodia dei cani e degli animali
- Art. 19 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 20 - Divieti
- Art. 21 - Norme di rinvio

TITOLO IV SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 22 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

- Art. 23 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 24 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 25 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art. 26 - Somministrazione di bevande
- Art. 27 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 28 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 29 - Ordini di riparazione
- Art. 30 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 31 - Esposizioni sulle pubbliche vie
- Art. 32 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- Art. 33 - Atti contrari alla sicurezza
- Art. 34 - Intralcio alla circolazione
- Art. 35 - Raccolta di fondi a scopo benefico
- Art. 36 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 37 - Riti funebri

TITOLO V **NETTEZZA PUBBLICA**

- Art. 38 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 39 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
- Art. 40 - Materiale maleodorante
- Art. 41 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art. 42 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 43 - Emissioni ed esalazioni
- Art. 44 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 45 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
- Art. 46 - Strade campestri
- Art. 47 - Ornato nelle manifestazioni

TITOLO VI **DIVIETI**

- Art. 48 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 49 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 50 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art. 51 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
- Art. 52 - Atti vietati sulle strade
- Art. 53 - Custodia di fanciulli e persone incapaci
- Art. 54 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

TITOLO VII

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 55 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Art. 56 - Pagamento immediato

Art. 57 - Abrogazione di norme preesistenti

Art. 58- Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana del Comune di Illasi è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti e mira sia alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale sia al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall'eccesso del libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità intera, nella prospettiva di migliorare la qualità della vita dei cittadini e degli utenti dei servizi che l'Ente locale elargisce.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, la formazione all'ottemperanza delle norme e la massima deterrenza.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Art. 3

Definizioni

Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o

meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strada.

Quando nel presente regolamento sono utilizzate le parole "centro abitato" o "abitato" s'intende letteralmente quell'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Codice della Strada.

TITOLO II

ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 4

Disposizioni generali

Nei provvedimenti per l'esposizione di infissi, insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento Edilizio e nel Piano Generale degli Impianti di Pubblicità, l'Ufficio Comunale competente terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Art. 5

Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda. (redatta su apposita modulistica predisposta dall'U.T.C.)

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimen-

sioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Per le zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. deve essere rilasciata Autorizzazione paesaggistica.

Art. 6

Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo. L'introduzione delle tende parasole non dovrà costituire un fattore alterante l'equilibrio formale della facciata per questo, con la volontà di rispettare pienamente i caratteri tipologici e decorativi del contesto, si dovrà trattare di elementi capaci di armonizzarsi con l'esistente per materiale, colore e fattura.

Per l'installazione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune di Illasi e per l'installazione in zone tutelate da vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii. dovrà essere rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della vigente normativa.

Le tende del tipo riavvolgibile con o senza braccio estensibile, esenti da appoggi a terra, non devono coprire o nascondere alla vista particolari di valore storico-architettonico e/o tipologico che caratterizzano la facciata (quali ad es., gli stipiti, le cornici delle aperture, i sopraluce, le roste ecc.).

Negli immobili con attività commerciali, anche in presenza di più attività commerciali, le tende devono essere uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale. Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e dal Piano Generale degli Impianti di Pubblicità, sulla facciata anteriore della tenda, e solo in questa posizione, è ammessa la scritta del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio; queste scritte possono diversificarsi dalle altre dello stesso immobile per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità.

La struttura delle tende deve essere realizzata in metalli bruniti color grigio antracite (è vietato l'impiego di alluminio anodizzato) e/o in materiali lignei. Le tende e le coperture devono essere realizzate in tessuto, eventualmente impermeabilizzato; in nessun caso è ammesso l'utilizzo di materiali plastici. Sono ammesse solo tende e coperture in tinta unita, fatti salvi eventuali motivi e decorazioni. Le colorazioni dovranno conformarsi alle tipologie delle facciate, rispettando le tonalità delle "terre" previste dal Piano del Colore del Comune di Illasi, possono essere autorizzate anche tonalità diverse dello stesso colore, ma comunque non in contrasto con l'intero fabbricato in cui tali elementi si inseriscono nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative del contesto. In generale le cromie potranno essere desunte dai colori impiegati per i fondi delle facciate di appartenenza. L'ubicazione e la tipologia di tenda da installare sarà sottoposta, caso per caso, a valutazione di compatibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le coperture previste su pubblica via non sono ammesse tende nei tratti di strada la cui larghezza sia inferiore a 600 cm. e l'aggetto massimo consentito deve distare almeno di 50 cm dal filo esterno del marciapiede; ove esistente e comunque non superare i 120 cm dal filo facciata. In linea generale non è ammessa l'apposizione di tende parasole a sbraccio in assenza di marciapiede. Laddove si presentino effettivi e documentati problemi di insolazione potrà essere valutata, dall'Ufficio Tecnico comunale un'eventuale deroga. In ogni caso il lembo inferiore della tenda deve essere mantenuto ad un'altezza tale da consentire, in ogni punto, un'altezza libera non inferiore a 220 cm dal piano del marciapiede o della strada comprensiva di frange.

Le conformazioni stabilite per le tende da apporre sulle pareti sono: "tenda a calottina" "tenda triangolare". Non sono ammesse coperture in plexiglass.

Per le case private sono ammesse tende e coperture ai sensi del presente regolamento ed è ammesso un unico tipo di tenda per tutto lo stabile.

La copertura di plateatici è autorizzata in relazione al puntuale adempimento delle obbligazioni in materia di occupazione di suolo pubblico ed altre eventuali norme previste dalla legge. Tale copertura deve essere realizzata con struttura a vista prevalentemente in legno, o metalli bruniti color grigio antracite. La copertura deve essere realizzata con materiale non plastico, le cui cromie devono essere conformi al Piano del Colore e al contesto in cui è collocato. La proiezione in pianta dovrà essere contenuta nel perimetro del plateatico. L'eventuale pavimentazione dovrà essere realizzata con una struttura portante in acciaio e sovrastante asito in legno asportabile al fine di garantire la pulizia periodica del suolo sottostante ed atto a sopportare i carichi previsti in relazione alle vigenti normative.

In ogni caso le tende e le coperture dovranno essere conformi per strutture, materiali e colore per tutta l'unità edilizia considerata.

Le tende e le coperture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, se in contrasto con le disposizioni di questo dovranno adeguarsi e

uniformarsi entro il termine perentorio di anni uno, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 56.

Le diverse indicazioni dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura e nei casi in cui si creino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 7

Festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio tecnico.

Art. 8

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla segnalazione all'Autorità Pubblica ovvero rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante piani di interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

Art. 9

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 10

Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico demanio in genere.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.

È vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche e su parti di immobili privati.

Art. 11

Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro, qualora possa arrecare danno o molestia a terzi.

Art. 12

Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Comunale competente, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 13

Baracche ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, fatte salve le facoltà previste dal T.U. dell'Edilizia.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 14

Fumi ed esalazioni

È vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per il rispetto e la salvaguardia del territorio comunale e della sicurezza, coloro che debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentito il competente servizio dell'ASL.

È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Art. 15

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I rifiuti domestici o immondizie devono essere esclusivamente conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale o negli appositi spazi in base alle istruzioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO III

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 16

Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla Polizia Locale.

Gli animali pericolosi o non domestici, anche se ammaestrati, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

L'equitazione nel territorio comunale è ammessa purché il conducente del cavallo sia munito degli strumenti idonei per rimuovere qualsiasi imbrattamento provocato dall'animale. La violazione a tale norma è punita con una sanzione pecuniaria di euro 500,00.

È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e/o danno al vicinato.

Art. 17

Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.

Art. 18

Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e dell'Anagrafe canina.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone. È fatto divieto di tenere cani in spazi angusti, privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

È fatto divieto tenere animali da cortile in centro abitato, anche se chiusi in gabbie, recinti o simili qualora ciò possa essere di pregiudizio all'estetica e al decoro o comunque provochi molestie al vicinato.

Art. 19

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge n. 281 del 14 agosto 1991.

Possono essere tenuti senza guinzaglio:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;

- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- c) i cani adibiti ai servizi di Polizia giudiziaria e di prevenzione ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 20

Divieti

È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 21

Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.

Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14 agosto 1991.

Titolo IV

SICUREZZA PUBBLICA

Art. 22

Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Art. 23

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 24

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Art. 25

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Salvo quanto stabilito dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Ufficio Comunale di competenza, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;

- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

Art. 26

Somministrazione di bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono somministrare bevande agli avventori in bicchieri di vetro solo se il consumo avviene all'interno del locale e sui plateatici.

Qualora il consumo di bevande venga effettuato all'esterno dell'esercizio e comunque sul marciapiede antistante l'esercizio, la consumazione deve essere effettuata con l'uso di bicchieri di plastica.

Alla chiusura del locale, il titolare deve provvedere affinché l'area circostante l'entrata del locale sia sgombera da ogni tipo di rifiuto.

Art. 27

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Art. 28

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate.

Art. 29

Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie.

Se il proprietario non ottempera a quanto contenuto nell'ordinanza il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 30

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una tempestiva ed adeguata segnalazione del guasto o della rottura alla cittadinanza utente.

Art. 31

Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende posizionare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Art. 32

Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 33

Atti contrari alla sicurezza

È vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e di chiese.

È altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua, dei fossi o del "Progno".

Art. 34

Intralcio alla circolazione

È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare, con comportamenti invasivi, conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Art. 35

Raccolti di fondi a scopo benefico

Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Art. 36

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 37

Riti funebri

Durante i riti funebri le imprese di pompe funebri possono utilizzare apposite transenne nelle piazze e vie comunali per la perimetrazione di aree da riservare a parcheggio per i fedeli.

Tali transenne devono avere il decoro adeguato alle celebrazioni.

È vietata la perimetrazione delle suddette aree con materiali diversi da quelli autorizzati dall'ufficio tecnico comunale.

La perimetrazione delle aree dovrà essere preceduta da avviso da inviare all'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO V

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 38

Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche carte, oggetti o rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 150,00, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 39

Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza

recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 40

Materiale maleodorante

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti, giardini o terreni agricoli posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 41

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere e effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Art. 42

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 43

Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 44

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 300,00, è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 45

Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Art. 46

Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo, anche in conformità con il Regolamento per la salvaguardia del territorio e della sicurezza.

Art. 47

Ornato nelle manifestazioni

Tutto l'ornato (manifesti, locandine, volantini, etc.) relativo a manifestazioni, cortei, gare, cerimonie, matrimoni, funerali, etc. deve essere rimosso dagli organizzatori entro le 48 ore successive al termine dell'evento.

TITOLO VI

DIVIETI

Art. 48

Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.

Art. 49

Deturpamento di edifici pubblici e privati

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

Art. 50

Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;

- e) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- f) introdurre ciclomotori e motocicli;
- g) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere, all'infuori delle aree di sosta espressamente previste.

Art. 51

Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Art. 52

Atti vietati sulle strade

Nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità Comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, pubbliche o equiparate.

Art. 53

Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci di provvedere a se stessi, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

Art. 54

Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e le norme del "Piano generale degli impianti di pubblicità" i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi

unicamente a cura della Società Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

È vietato per la Società di Concessione del servizio concedere l'uso di impianti in bianco, ossia di impianti in sub-concessione o sub-affittati a terzi.

Tutti gli impianti non in regola dovranno essere rimossi, previo preavviso di 10 giorni su disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale.

TITOLO VII

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 55

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Tutte le violazioni del presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni singola violazione, da euro 25,00 ad euro 500,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del TUEL. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo di euro 50,00 (doppio del minimo) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite versamento a mezzo C.C. postale intestato alla Tesoreria Comunale di Illasi.

È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi al Comune di Illasi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.

Art. 56

Pagamento immediato

Il trasgressore è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore.

L'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 57

(Rinvii ad altri regolamenti)

Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti regolamenti:

- a) "Regolamento per il Rispetto e la Salvaguardia del Territorio Comunale e della Sicurezza" approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 23.05.2008;
- b) "Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti" approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 30.07.2007;
- c) "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15.07.2008;
- d) "Piano generale degli impianti di pubblicità" approvato con deliberazione del C.C. n. 119 del 22.09.2008;
- e) "Regolamento Edilizio" approvato con deliberazione di C.C. n. 140 del 10.11.1997 e s.m.i., "Norme Tecniche di Attuazione" del C.C. n. 150 del 19.12.1997 e la "Variante parziale. Modifiche alle norme tecniche di attuazione adottate con deliberazione di C.C. n. 50 del 22.02.2005";
- f) e in generale, ad ogni altro regolamento vigente, in materie affini.

Art. 58

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione approvativa del Consiglio Comunale.

All' entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il seguente regolamento:

- a) "Regolamento comunale di Polizia urbana" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 335 del 30.11.1969 e s.m.i.